

Tribunale di Roma – ordinanza del *17/12/2015*

Giudice: Dott. *Massimo Pagliarini*

*Prima Sezione Lavoro*

*Lavoro dipendente da privato*

*Notifica telematica – Prova – Produzione dei files informatici del messaggio inviato - Necessità*

La prova della regolarità di una notifica telematica deve necessariamente essere costituita dalla produzione dei relativi *files* informatici del messaggio inviato (ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna, quest'ultima contenente anche la copia del messaggio inviato e degli allegati, in formato *.eml* o *.msg*), come si evince dalla lettura del comma 1, lettera "c-bis" dell'art. 46 introdotto, nel D.L. 24 giugno 2014 n. 90, dalla legge di conversione dell'11 agosto 2014 n. 114, secondo cui in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire la prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, dovrà procedere ai sensi dell'art. 9 comma 1-*bis* della L. n. 53/94 (e quindi estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

*(Fattispecie nella quale non è stata dichiarata la contumacia ed è stata fissata una nuova udienza e concesso termine per il deposito dei files informatici).*